



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
IL SEGRETARIO GENERALE
(Responsabile della prevenzione della corruzione)

Prot. n. 48979

del 19.10.2018

Ai Dirigenti:

1° Settore – Personale, Sviluppo Economico, Affari Generali
Dott.ssa Tiziana Livornese

2° Settore – Avvocatura
Avv. Domenico Di Russo

3° Settore – Servizi Sociali
Dott. Italo La Rocca

4° Settore - Economico Finanziario
Dott.ssa Tiziana Livornese

5° Settore – Area Tecnica
Avv. Domenico Di Russo

6° Settore – Polizia Locale
Com.te Rosanna Picano

e, p.c. Al Sindaco

Agli Assessori Comunali

Al Presidente dell'OREF

Al Presidente del Nucleo di Valutazione

S E D E

Oggetto: Amministrazione trasparente - *Obblighi di pubblicazione* degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici privati (Decreto Legislativo n. 33/2013) – *Direttiva*.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 ed entrato in vigore

il 20 aprile 2013, all'articolo 26, comma 1, stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati".

Il comma 2 dell'articolo 26 stabilisce inoltre, che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro".

L'allora competente Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit), con la deliberazione n. 59/2013 del 15 luglio 2013, aveva già fornito chiare indicazioni in tema di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D.Lgs. n. 33/2013)".

Con la presente vengono forniti gli indirizzi applicativi relativi a detti articoli.

DEFINIZIONE DELL'AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Il comma 2 dell'articolo 26 suddivide gli atti assoggettati a pubblicazione in due categorie:

a) atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese

Ambito oggettivo: in questa categoria rientrano gli atti di concessione comportanti attribuzioni economiche non legate ad una controprestazione.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi solo atti che hanno come destinatari le imprese.

b) attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati

Ambito oggettivo: in questa categoria rientrano gli atti di concessione comportanti attribuzioni di un vantaggio economico riconducibile all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Per vantaggio economico deve intendersi qualunque attribuzione che migliora la situazione economica del destinatario senza che vi sia una controprestazione verso il concedente o comunque una transazione collegata a rapporti sinallagmatici.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi gli atti che hanno come destinatari le persone fisiche, gli enti pubblici e gli enti privati.

Gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo non contengono più alcun riferimento indiretto agli appalti. La materia degli appalti è regolata dal Codice degli Appalti il quale, in maniera espressa, sancisce che la pubblicità relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi è contenuta nella specifiche norme del Codice e nell'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Pertanto non è prevista la pubblicazione dei compensi dovuti a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione delle opere, lavori pubblici, servizi e forniture.

Sono, invece, da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese e professionisti privati unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni di legge quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici.

Ulteriore novità, rispetto alla precedente disciplina, è il fatto che ***devono essere pubblicati gli atti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone.***

IMPORTO DELLE ATTRIBUZIONI

La pubblicazione deve essere effettuata per le categorie di cui sopra quando, nel corso di un anno solare, vengano disposti a favore del *medesimo beneficiario* concessioni o attribuzione di importo superiore ad euro mille. Qualora, nel corso di un anno solare, vengano concesse al medesimo beneficiario più attribuzioni economiche connesse al medesimo titolo giuridico che determinano il superamento di tale importo, queste vanno considerate in modo cumulativo integrando l'obbligo di pubblicazione anche delle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al superamento del predetto importo.

EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che la pubblicazione "*costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessione e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*"

INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL SITO INTERNET

L'articolo 27 elenca le informazioni che devono essere riportate sul sito internet dell'Ente, nella sezione "*Amministrazioni trasparenti*":

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'Ufficio e il Responsabile di Settore responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni devono essere rese di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate annualmente in unico elenco.

In ogni caso la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti di trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiesto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

L'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo, peraltro, dispone, in aggiunta, che non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

PERIODO DI PUBBLICAZIONE

L'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 33/2013 prevede che: *"I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali."*

Qualora venga modificato, annullato o revocato un atto di concessione di vantaggi economici si ritiene che, al fine di realizzare la massima trasparenza, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbano essere sostituite ma soltanto integrate con la pubblicazione dell'atto che ha disposto la modifica, l'annullamento o la revoca.



RESPONSABILITA'

L'omissione o la incompletezza delle pubblicazioni è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo: e fa scaturire la diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del *risarcimento del danno da ritardo* da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PROBLEMATICHE OPERATIVE

1. INDIVIDUAZIONE PRESUPPOSTO E MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE

L'obbligo della pubblicazione sorge nel momento in cui vengono adottati gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Nella realtà del Comune di Formia tali atti, di norma, sono le **determinazioni**.

L'obbligo della pubblicazione sorge al momento dell'adozione della determinazione con la quale si dispone l'attribuzione e l'assunzione del conseguente impegno di spesa.

Altra fattispecie si riscontra, inoltre, allorquando la **Giunta Comunale**, con apposita deliberazione, concede il patrocinio ad una iniziativa organizzata da un'associazione e, per tale fatto, la esonera dal pagamento del canone di concessione dell'immobile comunale o dal pagamento dei diritti di affissione dei manifesti o, comunque, conceda alla stessa un qualsiasi vantaggio economico. In tali casi, nel contesto della deliberazione, si deve dare atto del predetto vantaggio economico, quantificandolo, e dell'impegno a porre in essere gli atti conseguenti previsti dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013, qualora si superi l'importo di mille euro nel corso di un anno solare, così come specificato nel successivo punto 2). Tale pubblicazione, si ricorda, *"Costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante le concessioni e le attribuzioni economiche"*. Tali adempimenti sono a carico del Responsabile di Settore che ha espresso il *"parere di regolarità tecnica"* ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 TUEL.

2. IMPORTO DELLE ATTRIBUZIONI

L'articolo 26, comma 2, del Decreto richiede la pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e vantaggi

economici soltanto per le attribuzioni di importo superiore a mille euro nel corso di un anno solare.

Qualora, nel corso di un anno solare, al medesimo beneficiario vengano concesse più attribuzioni, per il medesimo titolo giuridico, che determinano il superamento di tale importo, oltre alla determinazione che comporta il superamento della soglia dei mille euro, vanno pubblicate anche le determinazioni con le quali sono state disposte le precedenti attribuzioni che complessivamente hanno concorso al superamento della suddetta soglia.

3. PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEI DOCUMENTI

Nella pubblicazione delle informazioni e dei documenti si richiama l'attenzione sulla rigorosa osservanza delle prescrizioni dettate dal Garante per la privacy, in particolare, con:

- a) la Deliberazione 2 marzo 2011, "Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web. (11A03700);
- b) "Prescrizioni del Garante per la pubblicazione di deliberazioni contenenti dati personali sull'albo pretorio online di un Comune – 23 febbraio 2012. Registro dei provvedimenti n. 73 del 23 febbraio 2012" e la newsletter del 12 dicembre 2012 (seppure riferito alla pubblicazione dati da parte di aziende sanitarie).

Il comma 4 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo dispone che *"E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati."*

4. DURATA PUBBLICAZIONE

L'articolo 8 del Decreto prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

5. LIQUIDAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ECONOMICHE

La liquidazione delle attribuzioni economiche è effettuata con apposita Determinazione da parte del Dirigente competente per materia e successiva attività del Responsabile Finanziario.

Alla luce di quanto sopra, è opportuno che il Dirigente, nella Determinazione di liquidazione della spesa, prima del dispositivo, attesti la avvenuta osservanza degli obblighi di pubblicazione con una formula del tipo “Dato atto dell’avvenuta pubblicazione delle informazioni e dei dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

La presente **Direttiva** ha lo scopo di fornire alcuni indirizzi interpretativi al fine di conseguire **l’attuazione uniforme da parte di tutti i Settori dell’Ente degli obblighi di trasparenza**, disciplinati dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013, a seguito della nella constatazione che non sempre viene data attuazione a quanto disposto dalla citata normativa.


La presente anche ai sensi e per gli effetti del PTPC per il quale il rischio richiede una attività *preventiva* a tutela della integrità delle azioni e delle condotte amministrative.

Il Nucleo di Valutazione, anche ai sensi del vigente Regolamento che ne disciplina le funzioni, e in esecuzione delle attribuzioni di legge, vorrà provvedere al monitoraggio circa la effettiva esecuzione degli adempimenti di cui alla presente Direttiva, anche agli effetti della valutazione della *performance* e, ai fini della attribuzione della indennità di risultato ai Dirigenti, oltreché dei *report* del controllo di gestione.

I risultati dell’indicato controllo dovranno essere comunicati allo scrivente Ufficio anche ai fini della attività di prevenzione della corruzione di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Analogamente vorrà provvedere l’OREF per quanto di competenza.

A cura dell’Ufficio CED si dispone la pubblicazione della presente Direttiva in *Amministrazione Trasparente - Sottosezione “Altri contenuti -prevenzione della corruzione”, Voce “Direttive e Circolari del Segretario Generale”*.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Responsabile della prevenzione della corruzione)
Avv. Alessandro Izzi